



VITO PACE
NOTAIO

Repertorio n. 20810

Raccolta n. 12641

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di marzo, in Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102, alle ore diciassette e trentacinque minuti.

2 MARZO 2021

Avanti a me Avv. **VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

*Registrato a Potenza
il dì 8 marzo 2021
al n. 925 serie 1T*


è presente il signor: -----

- STABILE Dott. Roberto, nato a Forlì il 4 marzo 1966, domiciliato per la carica in Matera, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente della Fondazione: -----

"**LUCANA FILM COMMISSION**", con sede in Matera, al Rione Sassi, via Madonna delle Virtù s.n.c., presso il "Palazzotto del Casale", codice fiscale 93051910771, iscritta in data 12 luglio 2013 nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Matera con il n. 122, costituita giusta l'atto ai miei rogiti in data 19 ottobre 2012, rep. n. 11101/5613, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 31 ottobre 2012 al n. 5008 serie 1T; -----

tale nominato giusta deliberazione del Consiglio Generale della predetta Fondazione in data 12 novembre 2020, di cui al verbale n. 54, debitamente trascritto nel relativo libro; -----

al presente atto autorizzato giusta deliberazione assunta dal Consiglio Generale della Fondazione stessa in data 18 febbraio 2021, di cui al verbale n.



57 che, in estratto autentificato da me Notaio, in data odierna, rep. n. 20809, si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di conservare nei miei atti, ai fini della sua registrazione e dei successivi adempimenti di legge, nonché del conseguente rilascio di copie autentiche a chiunque ne faccia richiesta, il testo del vigente Statuto della Fondazione, le cui proposte di modifica sono state approvate dal Consiglio Generale della Fondazione stessa in data 18 febbraio 2021, di cui al verbale come sopra allegato sotto la lettera "A". -----

Io Notaio ricevo, pertanto, il testo del vigente Statuto che si compone di diciannove articoli, scritti su sette fogli per complessive tredici pagine e che, debitamente sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente Verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B". -----

Le spese del presente atto e consequenziali tutte, sono a carico della Fondazione. -----

Il Comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. -----

E richiesto io Notaio, ho redatto il presente Verbale fatto in Potenza, ove sopra, che viene sottoscritto in fine del presente foglio dal Comparente e da me Notaio, essendo le ore diciassette e cinquanta minuti, previa lettura da me datane al Comparente medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà. -----


Consta l'atto di un foglio dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio sulle prime intere due pagine e ri-

ghi nove della presente. -----

Sottoscritto: -----

ROBERTO STABILE -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Allegato "A"
al n. 20810 di rep.
e n. 1264 di racc.

FONDAZIONE "LUCANA FILM COMMISSION"
Codice Fiscale: 93051910771 Partita IVA: 01264230770
VIA MADONNA DELLE VIRTU', SNC 75100 MATERA (MT)
LIBRO DEL CONSIGLIO GENERALE

60

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE N. 57

L'anno duemilaventuno, il giorno 18, del mese di febbraio, alle ore undici e trentacinque, si è riunito, in prima convocazione, in collegamento audio-video, il Consiglio Generale della Fondazione "Lucana Film Commission", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS _____

2. Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione Lucana Film Commission:
determinazioni consequenziali;

OMISSIS

Nel luogo e nell'ora sopra indicata, sono presenti, in collegamento audio-video:

- il dott. Domenico Tripaldi, in rappresentanza della Regione Basilicata;
- il dott. Mario Guarente, Sindaco del Comune di Potenza e la dott.ssa Stefania D'Ottavio, in rappresentanza del Comune di Potenza;
- la dott.ssa Tiziana D'Oppido, in rappresentanza del Comune di Matera;
- il dott. Roberto Stabile, Presidente della Fondazione;
- il dott. Rocco Calandriello, Consigliere della Fondazione;
- il dott. Francesco Paolo Porcari, Consigliere della Fondazione.

Sono altresì presenti, la dott.ssa Giulia Potenza, commercialista della Fondazione, che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, ultima linea, dello Statuto, il dottor Antonio Accettura, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la dott.ssa Mariateresa Agrello, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presiede l'adunanza il Presidente Roberto Stabile che, nel ringraziare gli intervenuti, constatata la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori, in proprio e per delega, alle ore undici e quarantacinque, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e atta a deliberare.

Procede, quindi, alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, secondo l'ordine comunicato con la lettera di invito.



OMISSIS _____








OMISSIS





2. Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione Lucana Film Commission: determinazioni consequenziali

Il Presidente introduce il secondo tema, illustrando ai presenti le principali modifiche delle norme statutarie dell'Ente approvate dal CDA in data 10 febbraio 2021, stante le criticità riscontrate nello Statuto che, in vari passaggi, è stato modificato ed adattato ad una Presidenza onorifica con un Direttore "tuttofare". Il nuovo Statuto prevede in capo al Presidente molte delle funzioni che erano previste in capo al Direttore; al riguardo il Dott. Stabile ritiene che quest'ultimo dovrà rappresentare il trait d'union tra le scelte e le indicazioni maturate dal CdA e il funzionamento degli uffici e delle produzioni. Interviene il Dott. Domenico Tripaldi chiedendo di apportare al testo alcuni emendamenti che vengono recepiti dai presenti. Segue il dibattito con gli interventi dei Soci e viene esaurita la discussione del punto all'ordine del giorno. **Il Consiglio Generale delibera, all'unanimità, di approvare il nuovo testo dello Statuto, così come predisposto ed illustrato, che allegato sotto la lettera A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, dando mandato al Presidente della Fondazione di procedere alla registrazione, con ottemperanza agli obblighi di legge, presso il Notaio.**

OMISSIS








OMISSIS



TONIO NOTARIO IN

OMISSIS



CONATO ANTOPIA

omissis



Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e quarantacinque.




Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Stabile)

Il Segretario

(Dott.ssa Giulia Potenza)



100-100000

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA

PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI MATERA

Statuto della Fondazione "Lucana Film Commission"

Art. 1 Costituzione



- 1) La Fondazione, denominata **Lucana Film Commission**, è costituita, con la Regione Basilicata quale promotrice; in esecuzione dell'art. 44 della Legge Regionale 30/12/2011 n. 26.
- 2) Soci fondatori sono, unitamente alla Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera, il Comune di Potenza e il Comune di Matera.
- 3) La Fondazione ha durata illimitata; essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate, ferma restando la sua natura di istituzione regionale che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera v) della legge n. 220 del 26.11.2016.

Art. 2 Sede

- 1) La Fondazione **Lucana Film Commission** ha sede legale in Matera e sedi operative in Potenza e in Matera.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e potrà, sia in Italia che all'estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 finalità

- 1) La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la funzione di assolvere ai seguenti compiti istituzionali:
 - a) promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;



- b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio Regionale, creando le condizioni per attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;
- c) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali con particolare riferimento al sistema dell'area mediterranea;
- d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*) ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
- e) promuovere l'informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
- f) attrarre investimenti a favorire l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei;
- g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;
- h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazione;
- i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico-culturale della Regione Basilicata, nonché del materiale audiovisivo e filmico d'archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valorizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;
- j) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si rende necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;
- k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.
- 2) La Fondazione, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.
- 3) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:
- a) fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;



b) sviluppare un'attività di marketing tesa allo sviluppo dell'industria cinetelvisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi;

c) instaurare con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

d) organizzare corsi ed attività formative a di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica ed audiovisiva, in particolare per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages, corsi etc.

4) La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, purché non in contrasto con la natura no profit dell'ente. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario ed opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;

b) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rende opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Soci Fondatori e dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo. All'uopo, la Regione Basilicata vi concorre con il contributo iniziale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero). Le Province di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) ciascuna. I Comuni di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ciascuno.

- b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- c) dai fondi di riserva comunque costituiti;
- d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposite riserve;
- e) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i soci fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 16, comma 3°.

Art. 5 Fondo di Gestione

1. Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi del patrimonio;
- b) dai contributi versati annualmente dai fondatori e dai partecipanti. All'uopo i soci fondatori versano la quota stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3; gli Enti Locali, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono con il versamento di un contributo annuale pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti) per abitante (in base al numero degli abitanti indicato dall'ultimo censimento), con un minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero); le Camere di Commercio e gli altri soggetti pubblici, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono secondo modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dai ricavi e introiti derivanti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- d) dal contributo annuale della Regione Basilicata al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, comma 5°, della sopra richiamata Legge Regionale n. 26/2011;
- e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, diverse dalle previsioni di cui al precedente art. 4.

2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione e non potranno in nessun caso essere distribuite ai Soci, neanche in modo indiretto.

Art. 6 Soci

- 1) Sono Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto.
- 2) Alla Fondazione possono altresì aderire, quali Soci partecipanti, altri Enti Locali lucani, la Camera di Commercio, gli altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione Basilicata che si occupano di valorizzare il patrimonio regionale ambientale, architettonico e naturalistico.

L'ammissione dei Soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto della lettera e) del numero 5 del successivo art. 10.

I Soci partecipanti, oltre al contributo annuale sopra indicato, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I nominativi dei Soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso della partecipazione.

La qualifica di Socio partecipante permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.

3) L'entità delle quote annuali che ciascun socio è tenuto a versare è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti pubblici aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota annuale a loro carico entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario.

Art. 7 Decadenza e recesso

1) La qualità di Soci della Fondazione si perde per decadenza o per recesso.

2) I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere dichiarati decaduti. La decadenza del Socio partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della contribuzione annuale prevista dal presente Statuto o, più in generale, per violazione degli obblighi in esso contenuti.

3) Il recesso, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno; e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo.

4) In nessun caso i Soci hanno diritto al rimborso delle quote versate e delle altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 8 Organi


1) Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea di partecipazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 9 Consiglio Generale

1) Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi statuari ed è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati; la delega e la revoca della rappresentanza devono essere comunicate con atto scritto.

La carica di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.



Il quorum costitutivo e quello deliberativo del Consiglio Generale sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- REGIONE BASILICATA: 60% (sessanta per cento);
- PROVINCIA DI POTENZA: 10% (dieci per cento);
- PROVINCIA DI MATERA: 10% (dieci per cento);
- COMUNE DI POTENZA: 10% (dieci per cento);
- COMUNE DI MATERA: 10% (dieci per cento).

2) Le sedute del Consiglio Generale sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti.

3) Le deliberazioni del Consiglio Generale, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci presenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati dagli stessi espressi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Generale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Sono altresì ammesse decisioni adottate in base a consenso espresso per iscritto. In tali circostanze la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta. Anche la proposta di decisione con il consenso espresso per iscritto è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati dei soci che hanno concorso al quorum costitutivo.

4) Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Direttore, tenendo conto di quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12;
- b) nomina il Collegio dei Revisori;
- c) approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie;
- d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determina, in conformità alla normativa vigente, l'emolumento spettante ai membri del Collegio dei Revisori;
- f) vigila sull'operato del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente;
- g) regola le incompatibilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Direttore, ai sensi del successivo articolo 16;
- h) approva i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, adottati dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal superiore articolo 7;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione, nominando il liquidatore, e la devoluzione del suo patrimonio;
- j) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

5) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno due dei suoi membri.

6) Il Consiglio Generale viene convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (Otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificate almeno con tre giorni di preavviso.

7) Delle adunanze del Consiglio Generale sono redatti appositi verbali, sottoscritti da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri di cui due indicati dal Socio Fondatore Regione Basilicata, uno dei quali in qualità di Presidente, ed il terzo indicato da ciascuna delle due Province d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale. Quanto a tale ultimo componente, nel caso in cui non fosse raggiunta dagli Enti preposti l'intesa di cui sopra entro un termine





congruo, e comunque non eccedente giorni trenta decorrenti della data in cui il Socio Regione Basilicata indica i componenti di sua spettanza, la designazione verrà effettuata della stessa Regione Basilicata.

2) I componenti del CdA devono esprimere competenza ed esperienza nei settori e nelle materie di cui al superiore articolo 3.

3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni o i suoi componenti sono rinominabili una sola volta.

4) Nell'ipotesi in cui entrino a far parte della Fondazione uno a più Soci partecipanti, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, il Consiglio di Amministrazione si intenderà composto di 4 (quattro) membri. In tal caso, oltre ai 3 (tre) membri designati dai Soci Fondatori secondo i termini e le modalità di cui sopra, il quarto componente verrà designato dai Soci partecipanti in propria rappresentanza e resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

5) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) propone al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività suindicate;

b) approva il piano annuale delle attività predisposto dal Presidente;

c) predispone il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale, sulla base della proposta formulata dal Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

d) determina l'entità dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori;

e) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione da parte dei Soci partecipanti; delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione;

f) modifica, ove necessario, le quote annuali di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci Fondatori;

g) adotta i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, nei casi previsti dal precedente art. 7, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

h) approva, annualmente, la relazione gestionale del Direttore;

i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legali e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

j) propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

k) approva i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;

l) approva l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;

m) delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie;

n) stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

o) su proposta del Presidente della Fondazione determina compiti, attribuzioni ed emolumenti del Direttore;

p) svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto.

6) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rispondono delle singole decisioni assunte in seno al Consiglio di fronte a coloro che li hanno nominati. La carica di consigliere è svolta a titolo gratuito, fatti salvi gettoni di presenza e rimborsi spese sostenute in funzione della carica, solo se e nella misura in cui previsti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica. Non potranno comunque essere corrisposti gettoni di presenza eccedenti le 12 riunioni all'anno.

7) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail certificate, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

9) Il Componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Socio che lo aveva designato dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dal ricevimento; da parte del Socio, della relativa comunicazione. Decorso tale termine in mancanza di designazione del sostituto, alla sostituzione provvederà il Consiglio Generale. Il nuovo Consigliere resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.


10) Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere anziano per età.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.



Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore della Fondazione, se nominato, con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario.

Art. 11 Presidente

1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è uno dei componenti del CdA indicati dal Socio Fondatore Regione Basilicata. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, nominando avvocati e/o procuratori; rappresenta la Fondazione all'interno del Coordinamento Nazionale della Film Commission denominato "Italian Film Commission"; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione; sovrintende l'attività amministrativa e coordina l'operato degli organi.

2) Compiti del Presidente sono:

- a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione;
 - b) predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) predisporre la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione;
 - d) proporre al Consiglio di Amministrazione compiti, attribuzioni ed emolumenti del Direttore;
 - e) adottare, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile;
 - f) vigilare sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività;
 - g) trasmettere ai Soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni della loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i Soci;
 - h) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Consigliere anziano per età.

Art. 12 Direttore

1) Il Direttore è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Generale.

2) Il Direttore è individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell'attività della Fondazione stessa.

3) Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:




- coordina la struttura e l'attività amministrativa e gestionale della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Presidente e del CdA;
- predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno la relazione gestionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza dei regolamenti inerenti la gestione del personale e dei servizi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla formalizzazione dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro del personale nell'ambito della Fondazione, coordinandone le attività;
- coordina le attività ed è responsabile delle attività effettuate dalla Fondazione di erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative in favore delle produzioni destinatarie del Film Fund;
- predispone progetti di assistenza e supporto alle produzioni cinematografiche e/o televisive;
- predispone e gestisce la banca dati multimediale in rete contenente tutte le più ampie informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;
- dà esecuzione, per quanto di sua competenza, alle deliberazioni dell'Organo amministrativo nonché agli atti del Presidente;
- compie tutti gli atti attinenti la gestione, nell'ambito delle attività allo stesso devolute;
- assiste e supporta operativamente il Presidente nella predisposizione del piano annuale delle attività, della proposta di bilancio previsionale e della proposta di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- assolve le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Assemblea di partecipazione.

4) In caso di mancata nomina o, se nominato, di impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente che può delegare a terzi una o più attività e le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazioni a persona designata di volta in volta dal Presidente.

6) L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto di lavoro, riveste carattere di esclusività ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 13 Assemblea di Partecipazione

- 1) L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dello stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le



componenti della Fondazione. In tale caso intervengano, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private e pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

4) Dalle adunanze dell'Assemblea sono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; I suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 14 Organo di Revisione

1) L'Organo di Revisione è composto, secondo decisione del Consiglio Generale, o da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri;

2) I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Consiglio Generale mediante estrazione a sorte effettuata dall'Ufficio del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata tra gli iscritti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti degli Enti Locali della Regione Basilicata, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3) L'Organo di Revisione controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

4) I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere, senza diritto di veto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5) I Componenti dell'Organo di Revisione, sia nel caso di Revisore Unico che di Collegio dei Revisori, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati una sola volta. Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente, dal Consiglio Generale all'atto della nomina.

Art. 15 Esercizio Finanziario

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 ottobre il CdA delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal Presidente entro il 30 settembre, e la sottopone al Consiglio Generale, che la approva entro i successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 30 marzo di ogni anno il CdA delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto dal Presidente entro il 28 febbraio, e lo sottopone al Consiglio Generale che lo approva entro il successivo 30 aprile. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Art 16 Incompatibilità

1) La carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e il ruolo di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali



della Fondazione; il Consiglio Generale regola i casi di incompatibilità degli amministratori entro tre mesi della costituzione della presente Fondazione.

Art. 17 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione




- 1) Le modifiche del presente Statuto sono riservate alla competenza del Consiglio Generale.
- 2) Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Consiglio Generale.
- 3) Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ai sensi di Legge secondo modalità definite dal Consiglio Generale.

Art. 18 Foro competente

- 1) Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Matera.

Art. 19 Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.







VITO PACE
NOTAIO

Repertorio n. 20809

ESTRATTO AUTENTICO

- REPUBBLICA ITALIANA -

lo sottoscritto Avv. VITO PACE, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,



CERTIFICO


che la presente copia fotostatica, composta di n. 12 (dodici) fogli, dei quali i primi cinque e l'ultimo impressi sulla sola prima pagina ed i restanti impressi su entrambe le pagine, è conforme alle originali pagine nn. 60 (sessanta), 61 (sessantuno), 62 (sessantadue), 63 (sessantatré) e 64 (sessantaquattro), nonchè a quanto trovasi ivi allegato sotto la lettera "A", del "LIBRO DEL CONSIGLIO GENERALE" della Fondazione "LUCANA FILM COMMISSION", con sede in Matera, al Rione Sassi, via Madonna delle Virtù s.n.c., presso il "Palazzotto del Casale", codice fiscale 93051910771, iscritta in data 12 luglio 2013 nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Matera con il n. 122,


libro numerato, vidimato e tenuto a norma di legge, le cui parti omesse non alterano, nè modificano, quanto oggetto della delibera de qua.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102, Il giorno due marzo duemilaventuno.







Allegato "B"
al n. 20810 di rep.
e n. 12641 di racc.

Statuto della Fondazione "Lucana Film Commission"

Art. 1 Costituzione

- 1) La Fondazione, denominata **Lucana Film Commission**, è costituita, con la Regione Basilicata quale promotrice, in esecuzione dell'art. 44 della Legge Regionale 30/12/2011 n. 26.
- 2) Soci fondatori sono, unitamente alla Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera, il Comune di Potenza e il Comune di Matera.
- 3) La Fondazione ha durata illimitata; essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate, ferma restando la sua natura di Istituzione regionale che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera v) della legge n. 220 del 26.11.2016.

Art. 2 Sede

- 1) La Fondazione **Lucana Film Commission** ha sede legale in Matera e sedi operative in Potenza e in Matera.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e potrà, * sia in Italia che all'estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 finalità

- 1) La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la funzione di assolvere ai seguenti compiti istituzionali:
 - a) promuovere e sostenere la produzione di opera cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;
 - b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio Regionale, creando le condizioni per attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;



- c) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* Italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali con particolare riferimento al sistema dell'area mediterranea;
 - d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*) ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
 - e) promuovere l'informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
 - f) attrarre investimenti a favorire l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei;
 - g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;
 - h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazione;
 - i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico - culturale della Regione Basilicata, nonché del materiale audiovisivo e filmico d'archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valorizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;
 - j) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni a quant'altro si rende necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;
 - k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.
- 2) La Fondazione, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.
- 3) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:
- a) fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;
 - b) sviluppare un'attività di marketing tesa allo sviluppo dell'industria cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi;
 - c) instaurare con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

d) organizzare corsi ed attività formative a di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica ed audiovisiva, in particolare per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages, corsi etc.

4) La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi Istituzionali, purché non in contrasto con la natura no profit dell'ente. Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;

b) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di Immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rende opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statuarmente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Soci Fondatori e dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo. All'uopo, la Regione Basilicata vi concorre con il contributo iniziale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero). Le Province di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) ciascuna. I Comuni di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ciascuno.

b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;

c) dai fondi di riserva comunque costituiti;



d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposite riserve;

e) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i soci fondatori ed i partecipanti; In caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 16, comma 3°.

Art. 5 Fondo di Gestione

1. Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

a) dalle rendite e dai proventi del patrimonio;

b) dai contributi versati annualmente dai fondatori e dai partecipanti. All'uopo i soci fondatori versano la quota stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3; gli Enti Locali, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono con il versamento di un contributo annuale pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti) per abitante (in base al numero degli abitanti indicato dall'ultimo censimento), con un minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero); le Camere di Commercio e gli altri soggetti pubblici, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono secondo modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

c) dai ricavi e introiti derivanti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;

d) dal contributo annuale della Regione Basilicata al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, comma 5°, della sopra richiamata Legge Regionale n. 26/2011;

e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, diverse dalle previsioni di cui al precedente art. 4.

2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione e non potranno in nessun caso essere distribuite ai Soci, neanche in modo indiretto.

Art. 6 Soci

1) Sono Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto.

2) Alla Fondazione possono altresì aderire, quali Soci partecipanti, altri Enti Locali lucani, le Camere di Commercio, gli altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione Basilicata che si occupano di valorizzare il patrimonio regionale ambientale, architettonico e naturalistico. L'ammissione del Soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del numero 5 del successivo art. 10.

I Soci partecipanti, oltre al contributo annuale sopra indicato, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I nominativi dei Soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso della partecipazione.

La qualifica di Socio partecipante permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.

3) L'entità delle quote annuali che ciascun socio è tenuto a versare è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti pubblici aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota annuale a loro carico entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario.

Art. 7 Decadenza e recesso

1) La qualità di Soci della Fondazione si perde per decadenza o per recesso.

2) I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere dichiarati decaduti. La decadenza del Socio partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della contribuzione annuale prevista dal presente Statuto o, più in generale, per violazione degli obblighi in esso contenuti.

3) Il recesso, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno; e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo.

4) In nessun caso i Soci hanno diritto al rimborso delle quote versate e delle altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 8 Organi

1) Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea di partecipazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 9 Consiglio Generale

1) Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi statuari ed è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati; la delega e la revoca della rappresentanza devono essere comunicate con atto scritto.

La carica di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo del Consiglio Generale sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stella".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vito Pace", followed by a circular notary seal for Vito Pace, Notary in Potenza, identical to the one above.

- REGIONE BASILICATA: 60% (sessanta per cento);
- PROVINCIA DI POTENZA: 10% (dieci per cento);
- PROVINCIA DI MATERA: 10% (dieci per cento);
- COMUNE DI POTENZA: 10% (dieci per cento);
- COMUNE DI MATERA: 10% (dieci per cento).

2) Le sedute del Consiglio Generale sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti.

3) Le deliberazioni del Consiglio Generale, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci presenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati dagli stessi espressi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Generale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Sono altresì ammesse decisioni adottate in base a consenso espresso per iscritto. In tali circostanze la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta. Anche la proposta di decisione con il consenso espresso per iscritto è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati dei soci che hanno concorso al quorum costitutivo.

4) Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Direttore, tenendo conto di quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12;
- b) nomina il Collegio dei Revisori;

- c) approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie;
- d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determina, in conformità alla normativa vigente, l'emolumento spettante ai membri del Collegio dei Revisori;
- f) vigila sull'operato del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente;
- g) regola le incompatibilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Direttore, ai sensi del successivo articolo 16;
- h) approva i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, adottati dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal superiore articolo 7;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione, nominando il liquidatore, e la devoluzione del suo patrimonio;
- j) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.



5) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno due dei suoi membri.

6) Il Consiglio Generale viene convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (Otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza della prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificate almeno con tre giorni di preavviso.

7) Delle adunanze del Consiglio Generale sono redatti appositi verbali, sottoscritti da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; I suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri di cui due indicati dal Socio Fondatore Regione Basilicata, uno dei quali in qualità di Presidente, ed il terzo indicato da ciascuna delle due Province d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale. Quanto a tale ultimo componente, nel caso in cui non fosse raggiunta dagli Enti preposti l'intesa di cui sopra entro un termine congruo, e comunque non eccedente giorni trenta decorrenti dalla data in cui il Socio Regione Basilicata indica i componenti di sua spettanza, la designazione verrà effettuata della stessa Regione Basilicata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefano".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vito Pace", followed by a circular notary seal for Vito Pace, Notary in Potenza. The seal contains the text "NOTAIO VITO PACE IN POTENZA" around the perimeter and "PROF. VITO PACE" in the center.

- 2) I componenti del CdA devono esprimere competenza ed esperienza nei settori e nelle materie di cui al superiore articolo 3.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni o i suoi componenti sono rinominabili una sola volta.
- 4) Nell'ipotesi in cui entrino a far parte della Fondazione uno a più Soci partecipanti, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, il Consiglio di Amministrazione si intenderà composto di 4 (quattro) membri. In tal caso, oltre ai 3 (tre) membri designati dai Soci Fondatori secondo i termini e le modalità di cui sopra, il quarto componente verrà designato dai Soci partecipanti in propria rappresentanza e resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
- a) propone al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività suindicate;
 - b) approva il piano annuale delle attività predisposto dal Presidente;
 - c) predispose il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale, sulla base della proposta formulata dal Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - d) determina l'entità dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori;
 - e) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione da parte dei Soci partecipanti; delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione;
 - f) modifica, ove necessario, le quote annuali di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci Fondatori;
 - g) adotta i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, nei casi previsti dal precedente art. 7, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - h) approva, annualmente, la relazione gestionale del Direttore;
 - i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legami e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - j) propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - k) approva i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
 - l) approva l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
 - m) delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - n) stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
 - o) su proposta del Presidente della Fondazione determina compiti, attribuzioni ed emolumenti del Direttore;
 - p) svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto.
- 6) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rispondono delle singole decisioni assunte in seno al Consiglio di fronte a coloro che li hanno nominati. La carica di consigliere è svolta a titolo

gratuito, fatti salvi gettoni di presenza e rimborsi spese sostenute in funzione della carica, solo se e nella misura in cui previsti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica. Non potranno comunque essere corrisposti gettoni di presenza eccedenti le 12 riunioni all'anno.

7) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail certificate, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

9) Il Componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Socio che lo aveva designato dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della relativa comunicazione. Decorso tale termine in mancanza di designazione del sostituto, alla sostituzione provvederà il Consiglio Generale. Il nuovo Consigliere resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

10) Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere anziano per età.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore della Fondazione, se nominato, con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

Stabile

[Signature]



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario.

Art. 11 Presidente

1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è uno dei componenti del CdA indicati dal Socio Fondatore Regione Basilicata. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, nominando avvocati e/o procuratori; rappresenta la Fondazione all'interno del Coordinamento Nazionale della Film Commission denominato "Italian Film Commission"; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione; sovrintende l'attività amministrativa e coordina l'operato degli organi.

2) Compiti del Presidente sono:

- a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione;
 - b) predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) predisporre la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione;
 - d) proporre al Consiglio di Amministrazione compiti, attribuzioni ed emolumenti del Direttore;
 - e) adottare, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile;
 - f) vigilare sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività;
 - g) trasmettere ai Soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni della loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i Soci;
 - h) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Consigliere anziano per età.

Art. 12 Direttore

- 1) Il Direttore è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Generale.
- 2) Il Direttore è individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell'attività della Fondazione stessa.
- 3) Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- coordina la struttura e l'attività amministrativa e gestionale della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Presidente e del CdA;

- predisporre entro il 31 gennaio di ciascun anno la relazione gestionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre la bozza dei regolamenti inerenti la gestione del personale e dei servizi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla formalizzazione dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro del personale nell'ambito della Fondazione, coordinandone le attività;
- coordina le attività ed è responsabile delle attività effettuate dalla Fondazione di erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative in favore delle produzioni destinate del Film Fund;
- predisporre progetti di assistenza e supporto alle produzioni cinematografiche e/o televisive;
- predisporre e gestisce la banca dati multimediale in rete contenente tutte le più ampie informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;
- dà esecuzione, per quanto di sua competenza, alle deliberazioni dell'Organo amministrativo nonché agli atti del Presidente;
- compie tutti gli atti attinenti la gestione, nell'ambito delle attività allo stesso devolute;
- assiste e supporta operativamente il Presidente nella predisposizione del piano annuale delle attività, della proposta di bilancio previsionale e della proposta di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- assolve le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Assemblea di partecipazione.

4) In caso di mancata nomina o, se nominato, di impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente che può delegare a terzi una o più attività e le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazioni a persona designata di volta in volta dal Presidente.

5) L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto di lavoro, riveste carattere di esclusività ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 13 Assemblea di Partecipazione

1) L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2) L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione a dello stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengano, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone

[Handwritten signature]



giuridiche private a pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

4) Delle adunanze dell'Assemblea sono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 14 Organo di Revisione

1) L'Organo di Revisione è composto, secondo decisione del Consiglio Generale, o da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri;

2) I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Consiglio Generale mediante estrazione a sorte effettuata dall'Ufficio del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata tra gli iscritti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti degli Enti Locali della Regione Basilicata, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3) L'Organo di Revisione controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

4) I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere, senza diritto di veto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5) I Componenti dell'Organo di Revisione, sia nel caso di Revisore Unico che di Collegio dei Revisori, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati una sola volta. Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente, dal Consiglio Generale all'atto della nomina.

Art. 15 Esercizio Finanziario

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 ottobre il CdA delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal Presidente entro il 30 settembre, e la sottopone al Consiglio Generale, che la approva entro i successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 30 marzo di ogni anno il CdA delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto dal Presidente entro il 28 febbraio, e lo sottopone al Consiglio Generale che lo approva entro il successivo 30 aprile. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Art 16 Incompatibilità

1) La carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e il ruolo di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi a interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione; il Consiglio Generale regola i casi di incompatibilità degli amministratori entro tre mesi dalla costituzione della presente Fondazione.

Art. 17 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione



- 1) Le modifiche del presente Statuto sono riservate alla competenza del Consiglio Generale.
- 2) Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Consiglio Generale.
- 3) Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ai sensi di Legge secondo modalità definite dal Consiglio Generale.

Art. 18 Foro competente

- 1) Ogni controversia relative all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Matera.

Art. 19 Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.



In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge
si rilascia la presente copia autentica composta da
n. 35 pagine per gli usi consentiti dalla legge

POTENZA, 13 APRILE 2021

